

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'[articolo 189](#), non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio .